



COMUNE DI PRETORO
Provincia di Chieti

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2006

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche del territorio comunale, in conformità agli indirizzi regionali approvati con Legge Regionale n. 135 del 23 dicembre 1999, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 10 del 28 marzo 2006.

Art. 2

Recepimento Legge Regionale n.135/99

Sono recepite integralmente gli articoli di legge regionale (che di seguito sarà chiamata semplicemente legge) regolanti le modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche che vengono integrate con le disposizioni di cui agli articoli seguenti in attuazione delle funzioni attribuite dall'art. 16.

Art. 3

Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio avviene con le modalità di cui all'art. 5 della Legge.

Art. 4

Istruttoria della domanda

L'Ufficio Commercio competente all'istruttoria della domanda provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico e gli orari di ricevimento del pubblico.

Procede quindi alla verifica dei contenuti della domanda e all'accertamento, mediante acquisizione d'ufficio, delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Il procedimento deve concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune. Entro il suddetto termine le domande si intendono accolte e l'Ufficio è tenuto al rilascio dell'atto autorizzatorio qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni ovvero siano intervenute difficoltà negli

accertamenti d'ufficio a causa di ritardi nelle risposte da parte di altri Enti pubblici non imputabili al Comune.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche deve contenere l'intestazione del soggetto, l'ubicazione e la superficie di vendita del posteggio e il mercato a cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni.

ART. 5

Denominazione dei mercati e delle fiere e orari di svolgimento

Sono riconosciute e disciplinate le tipologie di mercati e fiere di cui all'allegato A) al presente Regolamento i cui orari sono quelli accanto indicati.

Gli operatori assegnatari di posteggi a carattere temporaneo o occasionale entro l'ora successiva a quella di inizio di svolgimento del mercato devono aver installato il proprio banco o mezzo attrezzato nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato. Entro l'ora successiva al termine di chiusura del mercato tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero in modo che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell'intera area.

Il mercato stagionale invernale di Passolanciano si svolgerà se le condizioni meteorologiche lo permettono, significando che in caso di nevicate il Comune non avrà l'obbligo di rendere agibile l'area mercatale la quale per i motivi inerenti la transitabilità e la sicurezza può essere occupata dal gestore della strada per altri fini.

L'indicazione dell'orario ha valore di norma di indirizzo per il Sindaco, ai fini della determinazione dell'orario stesso ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 della L.R. 135/1999.

Art. 6

Autorizzazioni temporanee

Le autorizzazioni temporanee previste dal comma 10 dell'art. 5 della Legge possono essere rilasciate fino ad un massimo di 5 (cinque) in aggiunta ai posteggi in organico presenti.

Art. 7

Localizzazione, configurazione ed articolazione del mercato

Le aree di mercato sono quelle delimitate nella cartografia in scala, allegata al presente regolamento dalle quali si evidenziano:

- L'ubicazione dei mercati e fiere;

- la superficie ed il numero totale dei posteggi, la numerazione progressiva e l'esatta delimitazione del singolo posteggio, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- le aree destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare.

Le aree riservate potranno essere assegnate anche a settori differenti nel caso che non vengano occupati dai titolari delle concessioni dei prodotti di settore.

Art. 8

Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature

I banchi, le attrezzature ed i mezzi attrezzati devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato.

Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi, accessi a vicoli o strade di qualsiasi categoria.

In ogni caso dovrà essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia).

I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. Ove ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in altra area idonea.

Art. 9

Definizione di corrette modalità di vendita

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Le sporgenze delle tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, saranno fissate di volta in volta dal vigile urbano onde rispettare gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 9 . I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2,20.

I posteggi devono essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti.

Art. 10

Definizione di corrette modalità di vendita

Nei mercati (così poi come nelle fiere) è fatto divieto di

- vendere e/o esporre armi, esplosivi e articoli pirici;
- utilizzare apparecchi per l'amplificazione e la diffusione di suoni, ad eccezione degli operatori che vendono cd ecc. ed articoli musicali in genere che devono però tenere il volume entro limiti di moderazione o, comunque, tali da non arrecare disturbo alle attività limitrofe;
- effettuare la vendita attraverso la così detta "illustrazione della merce", qualora tale illustrazioni rechi disturbo all'esitazione delle merci;
- vendere bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, R.D. 635/1940;
- accendere fuochi;
- esporre anche temporaneamente le merci fuori dall'area dei posteggi assegnati.

Art.11

Registro delle concessioni

Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse l'originale della planimetria di mercato, continuamente aggiornata, con l'indicazione dei posteggi individuati con numeri arabi; nonché il Registro delle concessioni, riportante la data di rilascio di ogni concessione e la data di scadenza. Per ogni provvedimento comunale assunto in materia di concessioni, l'Ufficio Commercio, provvede all'aggiornamento del Registro.

Art.12

Assegnazione dei posteggi nei mercati

Il bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili deve indicare il termine di 30 giorni entro i quali gli interessati devono far pervenire la domanda, il termine non superiore ai 30 giorni entro il quale viene redatta e affissa all'albo pretorio la graduatoria, il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo ed ogni altra notizia utile agli operatori.

Art.13

Assegnazione dei posteggi non occupati

I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi dell'art. 5, comma 2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza diritto alla restituzione dei canoni pagati. Tali posteggi verranno assegnati giornalmente, ad eccezione se trattasi di box o manufatti, secondo

l'ordine del cosiddetto "Ruolino di spunta" tenuto dall'Ufficio Commercio del Comune. L'assegnazione temporanea avviene prioritariamente scorrendo la graduatoria se esistente e sempre che gli operatori interessati siano presenti e quindi in favore dei soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato o nella fiera di cui trattasi.

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi l'ufficio competente formerà apposita graduatoria per ogni mercato, includendo gli operatori che abbiano fatto richiesta di posteggio, attribuendo a loro un punto per ogni giornata di attività o di presenza alla "spunta" all'inizio delle operazioni.

L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in graduatoria quale è definito dando la priorità:

1. all'operatore che ha più alto numero di presenze nel mercato o nella fiera di cui trattasi, quale che sia la sua residenza, sede, nazionalità o specializzazione merceologica.
2. all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal Registro delle Imprese.

Art.14

Pubblicazione della graduatoria. Termini

Le domande di partecipazione ai mercati e alle fiere, in bollo competente, devono essere indirizzate al Comune di Pretoro a mezzo del servizio postale o mediante consegna a mano all'ufficio protocollo.

La domanda per partecipare ai mercati può essere fatta anche congiuntamente per più di una manifestazione con specifica indicazione di quelle a cui si intende partecipare.

La domanda per partecipare alle fiere, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 135/99, va inviata entro 30 giorni antecedenti l'inizio della prima manifestazione in calendario tra quelle richieste e non può essere riferita a più di tre manifestazioni del tipo. In tali casi la concessione decade se non viene usata per una sola volta.

Il termine è perentorio. Si considerano inviate in tempo utile tutte quelle consegnate all'Ufficio Postale ed all'ufficio protocollo accettante entro e non oltre detto termine.

Alla istanza devono essere allegati i titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione, nonché copia dell'autorizzazione posseduta.

Art.16

Tributi

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennali e le concessioni temporanee sono esenti dal pagamento di tributi. Sono soggetti esclusivamente a canoni, connessi all'esercizio delle attività sui posteggi, determinati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Progetto di Bilancio.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante versamento sul conto corrente postale n. 12297669 intestato al Comune di Pretoro.

I canoni dovuti per le concessioni temporanee dovranno essere versati in unica soluzione all'atto del rilascio della concessione.

Quelli dovuti per le concessioni decennali la prima rata va versata all'atto della concessione, le successive devono essere versate al 31 gennaio di ciascun anno.

Art.17

Sospensione dell'atto di concessione

La concessione del posteggio è sospesa per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni nei casi di:

- mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario;
- recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
- infrazioni di particolare gravità non previste dalla normativa statale.

Art.18

Decadenza dalla concessione del posteggio.

La concessione di posteggio decade:

a) per mancato rispetto della normativa sull'esercizio dell'attività di cui alla legge regionale 135/1999 e s.m.s., del presente Regolamento e del Regolamento di polizia municipale:

b) per mancato rispetto dell'onere che incombe sull'assegnatario dell'area di lasciarla giornalmente pulita da ingombri e rifiuti. La decadenza della concessione scatta automaticamente ad avvenuta esecutività del provvedimento sanzionatorio e all'atto dell'accertamento del non rispetto dell'obbligo di tenere l'area libera e pulita.

c) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Il rapporto di cui sopra, pari ad un quarto dell'anno solare, si misura con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali è possibile

svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato per il quale viene rilasciata la concessione di posteggio.

Art. 19

Revoca della assegnazione dell'area

L'autorizzazione è revocata nei casi di cui all'art. 13 comma 1 della legge.

Art.20

Subingresso

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla sola comunicazione, da effettuarsi entro 60 giorni, al Comune sede di posteggio. Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di proprietà derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche maturati dal cedente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni contenute nell'art 12 della Legge Regionale n. 135/1999.

Art.21

Norme igienico-sanitarie

La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria. La materia è disciplinata dalle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature devono corrispondere a quanto stabilito dal Ministero della Sanità.

Art. 22

Vendite a mezzo di veicoli

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 26 giugno 1995 s.m. i.

Art.23

Modalità per l'esercizio in forma itinerante

Le modalità per l'esercizio dell'attività in forma itinerante fanno integralmente riferimento alle disposizioni contenute all'art. 9 della L.R. n. 135/99.

Art.24

Durata della concessione del posteggio.

Le concessioni di posteggio relative ai mercati hanno, limitatamente al giorno o ai giorni di concessione, validità decennale e sono rinnovate su domanda dell'interessato da presentare al Comune prima della scadenza. Le concessioni di posteggio relative alle fiere hanno validità limitatamente al giorno o ai giorni di concessione.

La durata della concessione del posteggio è uguale a quella del mercato o della fiera: non può essere consentita una utilizzazione frazionata o per un periodo inferiore. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purché socio, familiare o dipendente.

Nella concessione dei posteggi non si possono fare preferenze o discriminazioni in relazione a nazionalità e residenza, né creare zone di tutela e di rispetto per l'attività degli operatori commerciali a posto fisso.

Art. 25

Calcolo del numero delle presenze

E' confermata la validità delle graduatorie esistenti a norma dell'art. 23, comma 3, della L.R. 135/1999.

Art. 26

Entrata in vigore

Il Presente Regolamento entra in vigore dopo la sua ripubblicazione per trenta giorni all'albo pretorio del Comune a seguito dell'esecutività dell'atto consiliare.

DISPOSIZIONI FINALI

I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti al presente Regolamento, alla L.R. 135/1999 e s.m.i. e alle medesime norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purché esse non contrastino con le disposizioni del Titolo X del D.Lgs. 114/1998.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento. In particolare, le graduatorie esistenti, a qualsiasi titolo per mercati e fiere, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono confermate nella loro validità.

Allegato A)

ELENCO: MERCATI E FIERE

Mercati

Per mercati comunali si intendono le manifestazioni commerciali di seguito elencate;

1) Denominazione: MERCATO COMUNALE ANNUALE

Periodicità: cadenza settimanale ogni sabato

Orario: ore 07:00 - 13:00

Ubicazione: piazza Ponte

Ambedue i Settori Merceologici

Posteggi totali: 15 superficie mq. 15 cadauno (5x3)

Vedi planimetria n. M 01

2) Denominazione: MERCATO STAGIONALE

Periodo di svolgimento: giugno – luglio - agosto con cadenza settimanale ogni domenica

Ubicazione: Piazzetta Fonte Palombo

Orario: ore 07:00 - 13:00

Ambedue i Settori Merceologici

Posteggi totali: 11 superficie mq. 8 cadauno (4x2)

Vedi planimetria n. M 02

Fiere

Per fiere comunali si intendono le manifestazioni espositive di seguito elencate:

1) Denominazione: FIERA SPECIALIZZATA ULTRAMENSILE ESTIVO DI PASSOLANCIANO

Periodo di svolgimento: dal 15 giugno al 1° settembre

Orario: ore 08:00 – 20:00

Ubicazione: Passolanciano

Settore merceologico non alimentare –

Posteggi totali: 15 superficie mq. 30 cadauno (10,00x3,00)

Vedi planimetria n. F 01

2) Denominazione: FIERA SPECIALIZZATA ULTRAMENSILE INVERNALE DI PASSOLANCIANO

Periodo di svolgimento: dal 15 dicembre al 15 marzo

Orario: ore 09:00 – 17:00

Ubicazione: Piazzale Passolanciano

Settore Merceologico non alimentare, esclusivamente articoli sportivi;

Posteggi totali: 2 superficie mq. 30 cadauno (10,00x3,00)

Vedi planimetria n. F 02

3) Denominazione: FESTA DI SAN DOMENICO

Periodo di svolgimento: prima domenica di maggio e sabato antecedente

Orario: ore 08:00 – 24:00

Ubicazione: Via Valle

Ambedue i Settori Merceologici di cui Alimentari almeno 8

Posteggi totali: 28 superficie mq. 20 cadauno (2,50x8)

Vedi planimetria n. F 03.

4) Denominazione: FESTA MADONNA DELLA MAZZA

Periodo di svolgimento: prima domenica di luglio

Orario: ore 08:00 – 24:00

Ubicazione: Madonna della Mazza

Ambedue i Settori Merceologici;

Posteggi totali: 6 superficie mq. 8 cadauno (4x2)

Vedi planimetria n. F 04

5) Denominazione: FESTA MADONNA DELLA LIBERA

Periodo di svolgimento: mesi di luglio e agosto con data da stabilirsi di anno in anno.

Orario: ore 08:00 – 24:00

Ubicazione: Piazza Madonna della Libera

Ambedue i Settori Merceologici di cui Alimentari almeno 1 -

Posteggi totali: 4 superficie mq. 8 cadauno (4x2)

Vedi planimetria n. F 05

6) Denominazione: FIERA DEL LUNEDÌ DI PASQUA

Periodo di svolgimento: lunedì di Pasqua

Orario: ore 08:00 – 20:00

Ubicazione: Passolanciano

Settore merceologico non alimentare –

Posteggi totali: 15 superficie mq. 30 cadauno (10,00x3,00)

Vedi planimetria n. F 06

